

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

521° RESOCONTO

SEDUTE DI VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999

I N D I C E**Commissioni permanenti**

2 ^a - Giustizia	<i>Pag.</i>	3
5 ^a - Bilancio	»	10
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	13

GIUSTIZIA (2^a)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999

504^a Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.**La seduta inizia alle ore 8,40.***IN SEDE DELIBERANTE**

(4193) Deputato GASPARRI. – *Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di sospensione delle normali regole di trattamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende il seguito della discussione, rinviato nella seduta del 3 novembre scorso.

Il presidente PINTO ricorda che, nella seduta antimeridiana del 4 novembre scorso, la Commissione ha approvato, a maggioranza, la proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti diretta a prevedere l'immediato inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n. 3776, recante modifiche degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, affinché lo stesso presidente Pinto potesse richiederne alla Presidenza la riassegnazione in sede deliberante per ragioni di connessione con il disegno di legge n. 4193 e si potesse, quindi, procedere all'esame congiunto dei disegni di legge ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento. In data 8 novembre 1999, il Presidente del Senato ha risposto alla richiesta presentatagli dalla Presidenza della Commissione a seguito della deliberazione testè ricordata, precisando che la decisione circa l'eventuale abbinamento dell'esame dei due provvedimenti è di competenza della Commissione e, in quanto deliberazione di carattere procedurale, prescinde dalla coincidenza o meno della sede di esame. Qualora, poi, la Commissione dovesse decidere di procedere alla congiunzione dei due disegni di legge in questione, la Presidenza del Senato, in conformità alla prassi costantemente applicata

ai casi di connessione oggettiva, provvederebbe al trasferimento del disegno di legge n. 3776 alla sede deliberante al fine di consentirne la discussione congiunta con il disegno di legge n. 4193. Nella sua risposta il presidente Mancino ha altresì ricordato che, proprio al fine di consentire alla Commissione di assumere immediatamente la decisione circa la congiunzione dei disegni di legge n. 3776 e n. 4193, il Presidente di turno che presiedeva l'Assemblea in chiusura della seduta antimeridiana di giovedì 4 novembre scorso autorizzò la Commissione giustizia ad integrare nella stessa giornata l'ordine del giorno con il disegno di legge n. 3776.

Prende quindi la parola il relatore RUSSO il quale si sofferma sui contenuti del disegno di legge n. 3776 e sottolinea come esso intervenga in maniera significativa sul disposto degli articoli 4-*bis* e 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ridefinendo sia i presupposti per la concessione delle misure alternative alla detenzione e dei benefici dell'assegnazione al lavoro all'esterno e dei permessi premio ai soggetti indicati nel medesimo articolo 4-*bis*, sia i contenuti e, soprattutto, le modalità applicative dei provvedimenti di cui all'articolo 41-*bis* dello stesso ordinamento penitenziario. Si tratta indubbiamente di un intervento di portata particolarmente ampia sulla materia in questione che riflette un'impostazione profondamente diversa da quella propria del disegno di legge n. 4193 che si prefigge esclusivamente una limitata proroga delle disposizioni di cui al vigente comma 2 dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Coerentemente con la scelta effettuata dall'altro ramo del Parlamento, ritiene preferibile esaminare in questa sede esclusivamente la proroga prevista dal disegno di legge n. 4193, rinviando ad un momento successivo, in cui vi siano i margini di tempo per un approfondimento di tali problematiche, la riforma nel merito del disposto di cui all'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Propone pertanto che il disegno di legge in titolo non sia congiunto con il disegno di legge n. 3776.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, si dichiara contrario alla proposta formulata dal relatore, ribadendo l'esigenza di pervenire rapidamente ad una modifica dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario.

Il senatore CIRAMI concorda con la proposta avanzata dal relatore Russo, sottolineando come affrontare nel merito il problema di una riforma dell'articolo 41-*bis* renderebbe, di fatto, impossibile la proroga del vigente articolo 41-*bis* entro il 31 dicembre prossimo.

Il senatore PETTINATO concorda con il relatore Russo e il senatore Cirami, pur sottolineando l'esigenza di procedere quanto prima, anche se in una diversa sede, ad affrontare nel merito il tema della modifica dell'articolo 41-*bis*.

Il presidente PINTO assicura il senatore Pettinato che la proposta di procedere rapidamente all'esame nel merito della riforma dell'articolo 41-*bis* sarà senz'altro presa in considerazione dalla Commissione, ferma restando peraltro l'esigenza di verificare quale sia lo stato dei lavori sullo stesso tema presso l'altro ramo del Parlamento.

Il sottosegretario AYALA concorda con la proposta del relatore.

Il senatore FASSONE, a nome del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo, condivide anch'egli la proposta del relatore Russo.

Nello stesso senso si esprime il senatore FOLLIERI, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

La Commissione conviene quindi a maggioranza di non procedere alla congiunzione del disegno di legge n. 4193 con il disegno di legge n. 3776.

Il presidente PINTO dichiara chiusa la discussione generale sul disegno di legge n. 4193.

Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno rinunciato ad intervenire in sede di replica, non essendovi alcuna richiesta per la fissazione di un termine per la presentazione di emendamenti, il presidente PINTO avverte che si passerà alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

Il senatore GRECO sottolinea ancora una volta, a nome del Gruppo Forza Italia, l'esigenza di pervenire quanto prima ad una revisione del regime speciale previsto dall'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ma ritiene innegabile, in questo momento, la necessità di evitare un vuoto normativo e, da questo punto di vista, la soluzione delineata nel testo del disegno di legge n. 4193 trasmesso dall'altro ramo del Parlamento costituisce un compromesso accettabile.

Il senatore FASSONE annuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo sul disegno di legge in titolo e, pur riconoscendo le perplessità legate alle previsioni di cui all'articolo 41-*bis*, ricorda che sulla materia è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 349 del 1993 con la quale sono stati fissati, alla luce delle norme costituzionali relative all'esecuzione della pena, i criteri e i limiti cui deve attenersi il Ministro della Giustizia nell'esercizio dei poteri affidategli dalla disposizione in questione. Ciò, peraltro, non significa negare la necessità, in una prospettiva di più ampio respiro, di pervenire rapidamente ad una riforma legislativa del citato articolo 41-*bis*.

Il senatore CIRAMI annuncia il voto favorevole sul disegno di legge in votazione.

Il senatore FOLLIERI annuncia il voto favorevole sul disegno di legge in votazione, a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano.

Il senatore BUCCIERO annuncia il voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Dopo che il PRESIDENTE ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti è approvato il disegno di legge n. 4193 nel suo articolo unico.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante: «Istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo» (n. 565)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi della legge 5 maggio 1999, n. 155 e dell'articolo 1, comma 4, della legge 16 luglio 1997, n. 254: esame e rinvio)
(R139 b00, C02^a, 0013^o)

Riferisce il senatore CALVI il quale ricorda come la delega al Governo, contenuta nella legge n.155 del 1999, per l'istituzione dei nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino abbia sostituito quella originariamente contenuta nell'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge n.254 del 1997 – recante delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado – che non venne esercitata lo scorso anno anche alla luce dei pareri resi dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato sugli schemi di decreto legislativo, in quanto si ritenne inadeguata una previsione che, pur consentendo di procedere all'istituzione di nuovi tribunali nei circondari menzionati, non consentiva di procedere alla ridefinizione dei confini dei circondari limitrofi in modo da ricomprendere in essi territori appartenenti ai tribunali da decongestionare. Alla luce di tali rilievi, la legge n.155, all'articolo 1, comma 1, lettera b), introduce una previsione che integra la delega per l'istituzione di nuovi tribunali nel senso sopra delineato.

Passando all'esame dello schema di decreto in titolo ricorda che ai sensi dei principi e criteri direttivi espressi dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge n.155 del 1999, il Governo è obbligato a tener conto per la eventuale istituzione di nuovi circondari e nella determinazione dei confini di criteri oggettivi quali l'estensione del territorio, il numero degli abitanti, le caratteristiche dei collegamenti esistenti fra le varie zone e la sede dell'ufficio da istituire, nonché il carico di lavoro atteso in materia civile e penale. Inoltre, per quanto attiene al principio e al criterio direttivo contenuto nella lettera d) della stessa legge n.155, in ragione delle risorse finanziarie disponibili, il Governo non può procedere

all'istituzione di un numero di nuovi tribunali complessivamente superiore a due.

Nell'ambito di tali limiti, il Governo ha individuato i circondari in cui è opportuno operare in primo luogo mediante la creazione di nuovi uffici giudiziari, nei tre circondari di Roma, Napoli e Milano. Purtuttavia i circondari prescelti per l'istituzione dei tribunali delle aree metropolitane sono limitati all'area metropolitana di Roma e all'area metropolitana di Napoli, mentre rimane necessario intervenire con altro strumento legislativo per le necessità dell'area milanese e, segnatamente, della zona di Legnano.

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Roma il relatore, anche alla luce di quanto argomentato nella relazione che accompagna lo schema di provvedimento presentato dal Governo, ricorda, che l'ipotesi di un secondo tribunale nel comune di Roma avrebbe probabilmente costituito un intervento di decongestione con sicuri effetti di alleggerimento del carico di lavoro, ipotesi, che tuttavia, non ha potuto superare le resistenze dell'avvocatura che ha ritenuto accoglibile la creazione di un secondo tribunale a condizione che la sua collocazione avvenisse in sede assai prossima alla sede attuale del tribunale. Né è sembrata meritevole di accoglimento la eventuale istituzione – che apparirebbe portatrice di un'alternativa assai interessante quanto a risultati organizzativi e di vantaggio per i cittadini – di un tribunale del litorale, con sede in Ostia, che potrebbe accorpare un numero significativo di residenti, e realtà sociali e urbane di natura più omogenea. Il provvedimento prevede invece di attribuire il territorio del comune di Fiumicino e della circoscrizione di Ostia alla istituenda sezione distaccata di Ostia la quale afferirebbe, però, al circondario del tribunale di Civitavecchia.

La proposta del Governo è complessivamente ben argomentata e tale caratteristica è di certo rinvenibile anche per quanto attiene specificamente le decisioni assunte rispetto all'area metropolitana di Roma. Tuttavia, il relatore ritiene che la Commissione non dovrebbe mancare di valutare in maniera anche fortemente critica le scelte sottoposte dal Governo il quale – egli ribadisce – non ha però mancato di documentare con approfonditi riscontri le scelte effettuate, avuto riguardo ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge di delega. Il circondario di Roma viene pertanto ridotto al territorio del Comune di Roma a seguito dello scorporo della circoscrizione XIII (Ostia) aggregata al Comune di Civitavecchia. Viene quindi istituito il tribunale di Tivoli quale nuovo tribunale esterno al territorio comunale del capoluogo, con competenza sul territorio dell'attuale sezione distaccata, mentre viene contestualmente ampliato il territorio del circondario di Rieti, con l'attribuzione di numerosi Comuni, che attualmente afferiscono al tribunale di Roma, sezione di Tivoli e viene, infine, istituita la sezione distaccata di Poggio Mirteto del tribunale di Rieti. Il relatore esprime alcune perplessità in ordine agli effetti che potrà determinare l'istituzione del tribunale di Tivoli, anche per quanto attiene agli effetti pratici di tale ubicazione e l'accessibilità degli uffici giudiziari in questione, considerando le correnti di traffico che si dipanano lungo la

via Tiburtina. Segnala, poi, che la scelta di aggregare i Comuni di Ardea e Pomezia al territorio del circondario di Velletri, con attribuzione dei medesimi Comuni alla sezione distaccata di Frascati, appare discutibile non solo in quanto tali realtà, per risalente tradizione, gravitano dal punto di vista economico, amministrativo e commerciale sulla città di Latina, ma anche per oggettive ripercussioni che vi saranno relativamente agli effetti che la revisione proposta determinerà sulla redistribuzione delle altre sedi istituzionali.

Passando, quindi, alle proposte del Governo per quanto attiene alla istituzione del nuovo secondo tribunale nell'area metropolitana di Napoli, il relatore Calvi ricorda che si era delineata la possibilità di istituire nell'area Nord non uno, ma due nuovi tribunali. Si era fatto riferimento, in un primo tempo, alla collocazione dei due istituendi tribunali nei Comuni di Marano e in quello di Pozzuoli. Con una decisione per qualche profilo sorprendente, la scelta è stata quella di prevedere l'istituzione del tribunale di Giugliano, comprendente i territori della sezione distaccata di Pozzuoli e di Marano e l'istituzione, transitoria, della sezione distaccata di Casoria, in attesa di futuri interventi normativi. Non si può, purtroppo, non notare – e su tale aspetto il relatore non può fare a meno di esprimere le maggiori riserve critiche – come la relazione del Governo si limiti ad affermare che per questa scelta è stata presa in esame la capacità di «autofinanziamento» dei Comuni interessati alla istituzione del nuovo tribunale e si è ritenuto di investire sulle maggiori potenzialità del Comune di Giugliano, operando una scelta che appare al relatore priva di supporti argomentativi.

Avuto riguardo all'area metropolitana di Milano, la delega viene esercitata esclusivamente con riferimento alla lettera b) dell'articolo 1 della legge n. 155 del 1999 essendo stata esaurita, con l'esercizio della delega sulle aree di Roma e Napoli, la possibilità di istituire nuovi tribunali, cosicché l'intervento proposto dal Governo determina spostamenti di porzioni del territorio del circondario del tribunale di Milano a favore delle circoscrizioni dei tribunali di Lodi, Pavia e Vigevano, con la consapevolezza, peraltro, che non intervenendo sull'area Nord-ovest del circondario, il decongestionamento degli uffici giudiziari di Milano risulta contenuto e certo non risolutivo e che un risultato migliore potrà essere ottenuto solo con l'istituzione del tribunale in Legnano.

Circa l'area torinese la relazione del Governo chiarisce che tale area non richiede interventi particolarmente incisivi e tutte le ipotesi formulate prevedono l'attribuzione di alcune porzioni di territorio ai circondari confinanti. Considerato che i nodi centrali da sciogliere riguardavano il trasferimento al circondario di Pinerolo dei Comuni che formano la bassa Valle Sangone, nonché dei Comuni di Orbassano Rivalta e Candiolo ed altresì il trasferimento al circondario di Ivrea dei Comuni della sezione distaccata di Chivasso, il Governo ha ritenuto opportuno procedere all'accorpamento su Ivrea della quasi totalità dell'*ex* mandamento di Rivarolo Canavese, ad eccezione di alcuni Comuni che vengono attribuiti alla sezione distaccata di Chivasso, in considerazione della prossimità e dei trasporti ed all'ampliamento del circondario di Pinerolo.

Venendo infine alla situazione dell'area metropolitana di Palermo per la quale, il Governo procede ai sensi del principio e criterio direttivo di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 155 del 1999, rispetto alle scelte in concreto operate, il relatore, pur essendo pienamente consapevole della obiettiva difficoltà di intervenire su situazioni complesse e difficili da districare, non può tuttavia fare a meno di trovare – in linea di principio – piuttosto insoddisfacenti le soluzioni accolte. In particolare, pur rendendosi conto come la sottrazione del Comune di Bagheria all'area palermitana avrebbe effettivamente avuto un effetto di concreta redistribuzione del carico di lavoro, non può fare a meno di riconoscere che la scelta del Governo di non procedere a tale spostamento nasce dalla consapevolezza che il Comune di Bagheria è troppo integrato nell'area palermitana da poter essere a questa sottratto. Ma, mentre per quanto concerne la sezione distaccata di Corleone, permanendo forti legami fra il corleonese e l'area costiera si è scelto di individuare come punto di afferenza il circondario di Termini Imerese con istituzione della sede distaccata di Corleone, appare insoddisfacente aggregare al circondario di Sciacca altri Comuni, tra i quali quello di San Giuseppe Iato. Di tale aspetto, anche l'avviso del Consiglio Superiore della Magistratura nel parere reso sullo schema di decreto legislativo non ha mancato di mettere in rilievo le gravi conseguenze, dell'inserimento nel circondario di Sciacca, posto in provincia di Agrigento, di questi Comuni siti alle porte di Palermo, anche sotto il profilo della divaricazione territoriale delle competenze di altri organi istituzionali come la Questura, la Procura della Repubblica e il Tribunale. Si augura pertanto che il Governo sappia tener conto delle valutazioni critiche emerse.

Il presidente PINTO informa la Commissione che sulla materia oggetto del provvedimento in titolo sono pervenuti documenti e prese di posizione di vari organi e associazioni, i quali sono a disposizione della Commissione.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

BILANCIO (5^a)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999

230^a Seduta

Presidenza del Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

(4130-B) Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 1999, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente COVIELLO avverte che sono stati presentati emendamenti da parte del senatore Vegas, di cui un gruppo insiste solo parzialmente su parti modificate dalla Camera dei deputati (Fondo sanitario nazionale) e un altro gruppo si riferisce esclusivamente a parti non modificate dall'altro ramo del Parlamento, almeno sul piano formale. Tutti gli emendamenti tra l'altro peggiorano il saldo di cui al disegno di legge di assestamento come approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiara pertanto i predetti emendamenti improponibili, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, in quanto essi fanno riferimento anche a parti non modificate dalla Camera dei deputati. Essi al contempo sono anche inammissibili, in quanto tali da peggiorare il saldo netto da finanziare di cui al testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, secondo una prassi mai derogata al Senato circa il carattere compensativo degli emendamenti.

Il senatore VEGAS, con riferimento all'incremento dello stanziamento del Fondo sanitario nazionale, ribadisce che l'adeguamento conta-

bile sul bilancio dello Stato, attraverso la legge di assestamento non affronta le cause che determinano gli squilibri finanziari. Del resto, lo stesso Ministro della sanità ha riconosciuto che circa la metà delle spese aggiuntive derivano dall'attuazione della riforma. Sul piano formale, inoltre, si realizza un incremento di spesa per il 1999 a carico del bilancio dello Stato.

Quanto alla dichiarazione del Presidente sulla ammissibilità degli emendamenti, ritiene che emendamenti finalizzati a modificare il testo pervenuto della Camera possano intervenire – in quanto costituiti di due elementi – anche su parti non modificate dall'altro ramo del Parlamento e che la variazione dei saldi che deriva dagli incrementi apportati dovrebbe rendere ammissibili ulteriori emendamenti. Sottolinea, inoltre, che incrementi dei saldi fissati nel corso dell'esame parlamentare, nel limite di quelli definiti dall'articolo 1 della legge finanziaria, dovrebbero essere possibili, come del resto ha ritenuto la Camera dei deputati giudicando ammissibile l'emendamento del Governo sullo stanziamento del Fondo sanitario nazionale.

Dichiara, pertanto, il proprio voto contrario sul testo approvato dalla Camera.

Il sottosegretario MACCIOTTA è dell'avviso che mentre l'emendamento approvato dalla Camera non costituisce una nuova spesa, ma soltanto un adeguamento di carattere contabile, gli emendamenti presentati dal senatore Vegas danno luogo a spese aggiuntive e, in taluni casi, avrebbero richiesto, semmai, interventi legislativi di spesa.

La Commissione conferisce, infine, mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo.

La seduta, sospesa alle ore 10,25, riprende alle ore 10,55.

(4237-bis) Nota di variazione al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e bilancio pluriennale per il triennio 2000-2002

(Esame)

Il relatore FERRANTE illustra la nota di variazione in titolo ricordando che essa è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge finanziaria per il 2000, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare.

Precisa che la nota di variazione contiene modifiche all'elenco delle unità previsionali, ai quadri generali riassuntivi per l'anno 2000 in termini di competenze e di cassa, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2000-2002 in termini di competenza, al bilancio programmatico e agli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei diversi ministeri. Conseguentemente, sono introdotte modifiche anche agli allegati tecnici, per i quali si è anche provveduto alla riclassificazione di alcuni capitoli di spesa

per tenere conto della classificazione economica SEC 95. La prevista riduzione del 5 per cento delle spese classificate «consumi intermedi» ha influenzato anche le spese di personale e gli interventi, riflettendosi così sulle relative unità previsionali riportate nella nota di variazione.

Il senatore VEGAS chiede chiarimenti sulle modificazioni dei quadri generali riassuntivi in riferimento agli emendamenti approvati nel corso dell'esame. Per quanto concerne le variazioni dei capitoli, delle relative unità previsionali e dei quadri generali conseguenti all'allineamento alla classificazione economica SEC 95, osserva che ciò non avrebbe dovuto avvenire attraverso lo strumento della nota di variazioni, che ha un contenuto tipizzato. Esprime, pertanto, le proprie riserve sul metodo utilizzato. Chiede inoltre chiarimenti sugli effetti della riduzione del 5 per cento con riferimento alle spese di personale.

Il sottosegretario MACCIOTTA fa presente che la nota di variazione introduce nel bilancio gli effetti derivanti dal disegno di legge finanziaria e dalle modifiche apportate alla manovra nel corso dell'esame al Senato, che hanno fatto registrare un miglioramento dei saldi. Fino all'adeguamento del saldo netto da finanziare fissato all'articolo 1 del disegno di legge finanziaria permane, quindi, una differenza tra esso e i risultati contenuti nel disegno di legge di bilancio, che già riflette i miglioramenti avvenuti. Al di là dei necessari adeguamenti di carattere tecnico, sottolinea la positività dei risultati finanziari cui si è pervenuti, pur in presenza della introduzione di significative misure di sostegno all'economia e di intervento sociale.

Precisa, infine, che le spese di personale si compongono di una quota obbligatoria e di una quota di carattere discrezionale.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sulla nota di variazione in titolo.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZOLLINI ritiene opportuno un approfondimento dei temi concernenti l'attività e la struttura di Sviluppo Italia e, più in generale, delle questioni relative alle politiche per le aree depresse, con particolare riferimento alla attivazione delle zone speciali.

Il presidente COVIELLO assicura che, conclusasi la sessione di bilancio, la Commissione tornerà ad occuparsi dei temi segnalati dal senatore Azzollini secondo tempi e modalità che saranno tempestivamente definiti.

La seduta termina alle ore 11,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

VENERDÌ 12 NOVEMBRE 1999

331^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Angelini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE DELIBERANTE

(2935-B) *Interventi nel settore dei trasporti*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto, per assenza dei presentatori, il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti,

impegna il Governo,

affinché in sede di applicazione dell'articolo 32 nell'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete, al fine della revisione e della conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sotto-categorie, per medico specialistico dell'unità sanitaria locale si intenda il medico diabetologo».

0/2935-B/1/8

MARINO, MANZI, MARCHETTI

Il senatore BALDINI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

l'uso del casco protettivo da parte dei conducenti e dei passeggeri di ciclomotori e motocicli è una misura che, in caso di incidente, può salvare vite umane e ridurre significativamente i danni fisici;

la modifica del Codice della strada che estende l'obbligo in modo generalizzato ha, tra l'altro, anche l'obiettivo di semplificare le operazioni di controllo su strada da parte delle forze di polizia;

è necessario predisporre misure organizzative per rendere effettivo l'uso del casco, tenendo conto del fatto che la circolazione dei ciclomotori è in gran parte concentrata in ambito urbano;

impegna il Governo

1) a predisporre una campagna di informazione e sensibilizzazione per l'uso del casco protettivo da parte degli utenti di ciclomotori e motocicli utilizzando in particolare le strutture scolastiche;

2) ad adottare indirizzi e provvedimenti organizzativi per una intensificazione e per un costante espletamento dei controlli da parte delle forze di polizia;

3) a promuovere le opportune intese con i Sindaci per l'adozione di iniziative rivolte in particolare alle aree urbane, anche attraverso il coinvolgimento della polizia municipale».

0/2935-B/2/8

BALDINI, BESSO CORDERO, BORNACIN, BOSI, CARPINELLI, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VERALDI, VISERTA COSTANTINI

Il senatore BOSI illustra i seguenti ordini del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, alla luce dell'approvazione in sede deliberante del disegno di legge 2935-B

tenuto conto che dovranno essere emanate le norme attuative della suddetta legge

impegna il Governo

1) a tenere conto che le modifiche, contenute nell'articolo 28 all'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, stabiliscono che l'eccedenza all'articolo 62, può essere determinata da uno o più pezzi (come già previsto dalla legge n. 454 del 1997) e che per intera superficie utile del piano di carico del veicolo deve intendersi l'insieme di tutte le superfici atte al posizionamento del carico sul veicolo, purché nei limiti dell'articolo 61;

2) a considerare che, circa le modalità del rilascio dell'autorizzazione per i veicoli, di cui al comma 2, lettera b), per l'effettuazione delle attività ivi previste, in presenza di trasporti ripetitivi con sagome di carico sempre simili, cioè entro i limiti dimensionali massimi per i quali l'autorizzazione è stata richiesta, il legislatore ha inteso che l'autorizzazione sia rilasciata automaticamente a seguito del pagamento dell'indennizzo forfetario».

0/2935-B/3/8

BOSI, BALDINI, BORNACIN

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 2935-B avente per oggetto «Interventi nel settore dei trasporti»

impegna il Governo

a presentare all'esame delle competenti Commissioni parlamentari, per il relativo parere, il regolamento di cui all'articolo 33, comma 1-*bis*».

0/2935-B/5/8

BOSI, BALDINI, BORNACIN, TERRACINI

Il senatore CASTELLI illustra il seguente ordine del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premesso che:

il Servizio Ferroviario Metropolitano si configura come soluzione prioritaria per affrontare a breve termine i problemi del trasporto pubblico locale nelle grandi città;

che il rapporto costi benefici del Servizio Ferroviario Metropolitano appare ottimale;

che le Ferrovie dello Stato Spa possono agire in questo caso da azienda moderna e porre in vendita i propri servizi attraverso adeguati contratti di servizio;

che la legge finanziaria 2000 all'articolo 42 prevede impegni di spesa per interventi infrastrutturali per detto servizio;

che è necessario dotare le Province di fondi al fine di avviare il Servizio laddove è opportuno e che pertanto è necessario prevedere fondi in spesa corrente

impegna il Governo

a voler approntare i necessari stanziamenti affinché i Servizi Ferroviari Metropolitani possano partire forniti dei necessari finanziamenti».

0/2935-B/4/8

CASTELLI

Il senatore GERMANÀ illustra i seguenti ordini del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti

impegna il Governo

a porre in essere, con l'ausilio del CNR e di altri organismi o Enti, studi finalizzati alla realizzazione di un casco leggero in materiale tipo Kevlar che ne consentano l'utilizzo nei mesi di luglio e agosto e nelle regioni del Mezzogiorno, per coloro che abbiano superato il trentesimo anno di età».

0/2935-B/6/8

GERMANÀ, TERRACINI

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti

premessò:

che l'articolo 4 consente al Ministero dei trasporti e della navigazione l'assunzione di personale senza l'aumento delle vigenti dotazioni organiche;

che la legge finanziaria per il 2000 (ddl 4236-A) prevede, all'articolo 14 (Assunzioni di personale e misure di potenziamento del *part time*), una riduzione del personale della Pubblica Amministrazione non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997 e che nell'ambito delle procedure di autorizzazione delle assunzioni deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999,

impegna il Governo

a tenere conto, in sede di applicazione del sopra richiamato articolo 4, di quanto disposto dalla legge finanziaria».

0/2935-B/7/8

BALDINI, GERMANÀ, TERRACINI

Il senatore SARTO illustra i seguenti ordini del giorno:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

premessò che:

l'articolo 3, comma 3, al fine di migliorare la mobilità nelle aree urbane, dispone che l'utilizzo delle risorse previste dall'articolo 6, comma

3, della legge 29 maggio 1989, n. 205, possono essere destinate anche al controllo telematico della circolazione e della sosta nelle aree urbane di cui all'articolo 6 della legge 24 marzo 1989, n. 122;

l'articolo 31 vieta la fabbricazione e l'uso di ogni dispositivo che segnali le apparecchiature di rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, utilizzate per il controllo delle violazioni;

l'utilizzo efficace di apparecchiature telematiche ed elettroniche per il controllo del traffico e delle violazioni del codice della strada è essenziale per garantire con strumenti moderni rispetto delle norme, il controllo generalizzato e la repressione delle violazioni;

impegna il Governo

1) a esplicitare e prescrivere, in sede di modifiche del codice della strada o mediante altro opportuno provvedimento, la piena legittimità e efficacia anche ai fini sanzionatori degli strumenti e dispositivi telematici di controllo e di rilevamento delle violazioni delle norme del codice della strada e della circolazione;

2) ad assumere provvedimenti per favorire l'estensione di tali dispositivi di rilevamento automatico al fine di generalizzare e rendere più efficaci i controlli e la repressione delle violazioni ai fini della sicurezza».

0/2935-B/8/8

SARTO

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2935-B recante interventi nel settore dei trasporti,

premesso che:

l'articolo 27 depenalizza le violazioni alla disciplina della navigazione interna, stabilita dalle Regioni, in quanto esse non costituirebbero più, come è attualmente stabilito, violazione delle norme sulla sicurezza della navigazione di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione;

nella laguna di Venezia perdura una grave situazione di abusivismo, in particolare rispetto a natanti anche di rilevanti dimensioni che trasportano turisti senza le necessarie autorizzazioni e con ingenti guadagni, e che aggravano tra l'altro sia il moto ondoso che provoca gravi danni al patrimonio storico della città sia le precarie condizioni di sicurezza della navigazione lagunare;

la citata depenalizzazione e la riduzione delle violazioni a semplice infrazione amministrativa rende più difficile l'eliminazione del fenomeno dell'abusivismo, per cui si richiedono efficaci misure per raggiungere ugualmente tale obiettivo

impegna il Governo

1) ad attivarsi d'intesa con la Regione e gli Enti locali per adottare efficaci misure di controllo e repressione dell'abusivismo in modo da eliminare tale intollerabile situazione e quindi garantire la legittimità, regolarità e sicurezza della navigazione lagunare;

2) a sostenere le misure contro il moto ondoso che mina le basi stesse degli insediamenti lagunari».

0/2935-B/9/8

SARTO

L'ordine del giorno 0/2935-B/2/8, previa espressione parere favorevole del RELATORE, è accolto dal rappresentante del GOVERNO.

Sull'ordine del giorno 0/2935-B/3/8 il relatore, senatore VEDOVATO, propone di inserire, al punto 2), dopo la parola: «richiesta» le seguenti parole: «l'autorizzazione stessa venga rilasciata per i periodi predeterminati indicati nella richiesta con procedura semplificata» e quindi sopprimere le seguenti parole: «il legislatore ha inteso che l'autorizzazione sia rilasciata automaticamente a seguito del pagamento dell'indennizzo forfettario».

Il sottosegretario ANGELINI chiede invece di inserire, alla fine del punto 1), per poter accogliere l'ordine del giorno, anche le seguenti parole: «ed annotate nella carta di circolazione».

Il senatore BOSI si dichiara favorevole a tutte le modifiche proposte.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno in questione nel testo modificato.

Sull'ordine del giorno n. 0/2935-B/4/8 il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del GOVERNO il quale dichiara di non poterlo accogliere ed invita il senatore Castelli a ritirarlo.

Il senatore CASTELLI, accogliendo l'invito del sottosegretario Angelini, ritira pertanto l'ordine del giorno 0/2935-B/4/8.

Sull'ordine del giorno n. 0/2935-B/5/8 il RELATORE dichiara il proprio parere favorevole e il sottosegretario ANGELINI lo accoglie.

Sull'ordine del giorno n. 0/2935-B/6/8 il RELATORE dichiara di poter esprimere il proprio parere favorevole se sarà accolta la seguente formulazione del dispositivo: «a promuovere studi finalizzati alla realizzazione di caschi anche leggeri, che assicurino adeguate garanzie di sicurezza nel rispetto delle norme comunitarie in materia di omologazione».

Il senatore GERMANÀ si dichiara favorevole a tale riformulazione.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara pertanto di accogliere l'ordine del giorno in questione nel testo riformulato.

Sull'ordine del giorno 0/2935-B/7/8 il RELATORE si rimette alle valutazioni del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario ANGELINI accoglie l'ordine del giorno in questione.

Sull'ordine del giorno 0/2935-B/8/8 il RELATORE esprime parere favorevole e propone al presentatore di inserire all'inizio del punto 1) le seguenti parole: «a dare piena collaborazione al Parlamento per»; ciò al fine di meglio chiarire il senso dell'impegno del Governo.

Il senatore SARTO si dichiara favorevole alla modifica in questione.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/2935-B/9/8 proponendo tuttavia di inserire al punto 2), dopo la parola: «misure», le seguenti: «di intesa con le altre autorità competenti sulla navigazione lagunare».

Il senatore SARTO si dichiara favorevole alla proposta di modifica avanzata dal relatore.

Il sottosegretario ANGELINI dichiara di accogliere l'ordine del giorno nel testo modificato.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver verificato la presenza del numero legale, avverte che si passerà all'esame e alla votazione degli articoli.

Con separate e successive votazioni, la Commissione approva la soppressione dell'articolo 1 del testo del Senato; gli articoli 1, 2, 3 e 4 (previa dichiarazione di astensione del senatore BOSI) come modificati dalla Camera dei deputati; gli articoli 5, 6 e 7 introdotti dalla Camera dei deputati; l'articolo 8 come modificato dalla Camera dei deputati; gli articoli 9 e 10 introdotti dall'altro ramo del Parlamento (previa astensione dichiarata dai senatori GERMANÀ e BOSI sull'articolo 10); gli articoli 12, 13, 14, 16, 18 e 19 come modificati dalla Camera dei deputati; l'articolo 20 (previa dichiarazione di astensione dei senatori BOSI, TERRACINI e BORNA-

CIN) come introdotto dalla Camera dei deputati; l'articolo 24 introdotto dall'altro ramo del Parlamento; l'articolo 25 nel testo modificato dalla Camera dei deputati; la soppressione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 del testo del Senato; gli articoli 26 e 27 (quest'ultimo previa dichiarazione di voto contrario dei senatori BOSI e SARTO) introdotti dalla Camera dei deputati; l'articolo 28 nel testo modificato dall'altro ramo del Parlamento; gli articoli 29, 30 e 31 introdotti dalla Camera dei deputati.

Il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 31.0.1 che, dopo l'espressione di parere contrario da parte del relatore VEDOVATO e del sottosegretario ANGELINI, viene posto ai voti e respinto.

La Commissione approva quindi l'articolo 32, introdotto dalla Camera dei deputati.

In sede di esame dell'articolo 33, il senatore GERMANÀ illustra l'emendamento 33.1, sul quale si pronunciano in senso contrario tanto il RELATORE quanto il rappresentante del GOVERNO. L'emendamento, posto ai voti, è respinto.

Successivamente, la Commissione approva l'articolo 33 introdotto dalla Camera dei deputati.

Il senatore GERMANÀ dà quindi conto dell'emendamento 33.0.1, sul quale il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario. Dopo dichiarazione di voto favorevole dei senatori TERRACINI e BORNACIN, l'emendamento in questione, posto ai voti, è respinto.

Con separate e successive votazioni, la Commissione approva quindi l'articolo 34 introdotto dalla Camera dei deputati, la soppressione dell'articolo 27 del testo del Senato, l'articolo 36 come modificato dalla Camera dei deputati, la soppressione dell'articolo 30 del testo del Senato nonché gli articoli 38, 40, 41 e 42 introdotti dall'altro ramo del Parlamento.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore CASTELLI dichiara l'astensione del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord. I senatori GERMANÀ, BORNACIN, FALOMI, SARTO, RESCAGLIO e BOSI dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi di appartenenza.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti il disegno di legge nel suo complesso come modificato dalla Camera dei deputati, che risulta approvato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 566)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08^a, 0038^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, sottopone alla Commissione la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale,

premesso che lo schema di regolamento prevede due procedure semplificate per ottenere un duplicato della patente di guida: la prima riguarda i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione; la seconda i casi di deterioramento ovvero quelli in cui è impossibile estrarre il duplicato dell'anagrafe nazionale degli espletati alla guida;

considerato che in questa seconda ipotesi il duplicato viene richiesto non all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti, ma all'ufficio provinciale della motorizzazione civile;

preso atto che lo schema di regolamento non indica i casi in cui è impossibile estrarre il duplicato dall'anagrafe nazionale;

ritenuto che questo può ingenerare incertezza e disorientamento e che pertanto occorre inserire nel testo del provvedimento quanto indicato dalla relazione introduttiva, che individua negli agenti di polizia l'autorità (incaricata di ricevere la denuncia) che dovrà dare le indicazioni appropriate all'interessato;

esprime parere favorevole

a condizione che al comma 5 dell'articolo 2, dopo la parola: "qualora" venga inserita la presente proposizione: "gli organi di polizia facciano presente all'atto della denuncia che è", in sostituzione della parola: "sia"».

Il senatore GERMANÀ ritiene che la proposta di parere dovrebbe contenere una osservazione volta a dare ai cittadini la possibilità di con-

tinuare a giovare anche dei servizi offerti dalle agenzie di intermediazione. Si associa il senatore BORNACIN.

A tale riguardo il relatore VISERTA COSTANTINI fa presente che quanto richiesto dal senatore Germanà è in contrasto con lo spirito del provvedimento che è volto proprio ad agevolare il più possibile il cittadino nell'ottenimento dei duplicati. Tra l'altro, gli uffici provinciali della motorizzazione non sono ancora dotati degli strumenti informatici idonei a svolgere in tempi rapidi le pratiche che vengono dalle agenzie. Non ritiene pertanto di poter accogliere l'osservazione in questione.

Il sottosegretario ANGELINI si associa a quanto testè affermato dal relatore ma assicura che il problema sollevato dal senatore Germanà troverà soluzione nell'ambito del provvedimento sul cosiddetto «sportello unico dell'automobilista». L'opera delle agenzie, infatti, continuerà senz'altro ad essere utile per il rilascio delle nuove carte di circolazione e dei certificati di proprietà, mentre il provvedimento in esame si limita ad affrontare la questione dell'ottenimento del duplicato in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, accelerando il più possibile le relative procedure.

La Commissione approva infine la proposta di parere del relatore.

Schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale (n. 567)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C08^a, 0039^o)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 novembre scorso.

Il relatore, senatore VISERTA COSTANTINI, sottopone alla Commissione la seguente proposta di parere favorevole con osservazioni:

«L'8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato,

esaminato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50 e dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, lo schema di regolamento per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della carta di circolazione in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale,

premesso che lo schema di regolamento prevede due procedure semplificate per ottenere un duplicato della patente di guida: la prima riguarda i casi di smarrimento, sottrazione o distruzione; la seconda i casi di

deterioramento ovvero quelli in cui è impossibile estrarre il duplicato dell'anagrafe nazionale degli espletati alla guida;

considerato che in questa seconda ipotesi il duplicato viene richiesto non all'ufficio centrale operativo del Ministero dei trasporti, ma all'ufficio provinciale della motorizzazione civile;

preso atto che lo schema di regolamento non indica i casi in cui è impossibile estrarre il duplicato dall'anagrafe nazionale;

ritenuto che questo può ingenerare incertezza e disorientamento e che pertanto occorre inserire nel testo del provvedimento quanto indicato dalla relazione introduttiva, che individua negli agenti di polizia l'autorità (incaricata di ricevere la denuncia) che dovrà dare le indicazioni appropriate all'interessato;

esprime parere favorevole

a condizione che al comma 5 dell'articolo 2, dopo la parola: "qualora" venga inserita la presente proposizione: "gli organi di polizia facciano presente all'atto della denuncia che è", in sostituzione della parola: "sia"».

Senza ulteriore discussione, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle ore 10,55.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2935-B**Art. 31.**

Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

1. All'articolo 115, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole: "quattordici" con le altre "sedici";

b) alla lettera c), sostituire le parole: "sedici" con le altre "diciotto"».

31.0.1

BALDINI, GERMANÀ, TERRACINI

Art. 33.

Sopprimere il comma 2.

33.1

BALDINI, GERMANÀ, TERRACINI

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Dopo l'articolo 169 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 169-bis.

1. Non è abilitato alla guida di ciclomotori a due o più ruote chi, comunque maggiore di anni sedici, non abbia frequentato con profitto la Scuola di abilitazione alla guida di ciclomotori.

2. La Scuola è istituita presso ogni Ufficio provinciale della Motorizzazione civile e dei trasporti o presso le autoscuole e la durata del corso è pari a 80 ore».

33.0.1

BALDINI, GERMANÀ, TERRACINI, BORNACIN

